

# Crediti d' imposta: il mix è servito

Dalle locazioni all' adeguamento degli ambienti di lavoro: le spese agevolabili sul piatto Imprese e lavoratori autonomi a caccia di crediti d' imposta. Canoni di locazione, spese per sanificazione e acquisto Dpi (dispositivi di protezione individuale) e spese per l' adeguamento di ambienti di lavoro daranno diritto a crediti spendibili, non solo in compensazione ma anche cedibili a terzi, banche comprese, grazie alla previsione generalizzata di circolazione dei bonus.

Non c' è solo il contributo a fondo perduto per le pmi nelle previsioni del dl Rilancio dirette principalmente alle attività economiche. Anche una serie di misure volte ad agevolare la prosecuzione dell' attività e contribuire a sostenere le spese necessarie per il riavvio. Credito d' imposta su canoni d' affitto. In tale scenario la misura più d' impatto è quella relativa al credito d' imposta sui canoni di locazione pagati. Si prevede che i soggetti esercenti attività di impresa, gli autonomi e i professionisti possano godere di un credito di imposta nella misura del 60% dell' ammontare mensile del canone di locazione pagato in relazione a immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell' attività. La misura, destinata ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro per il 2019, spetta in relazione al trimestre da marzo a maggio per la generalità dei soggetti e da aprile a giugno per le imprese turistico ricettive con attività stagionale. Per accedere al bonus occorre che l' impresa, il professionista o il lavoratore autonomo, abbiano subito una riduzione di fatturato del 50% rispetto a ciascun mese dell' anno precedente.

**Credito d' imposta per i canoni di locazione**

<b>A chi spetta</b>	Imprese Lavoratori autonomi Professionisti Eri: non commerciali
<b>A quali condizioni spetta</b>	Ricavi o compensi 2019 inferiori a euro 5.000.000,00* Diminuzione del fatturato marzo, aprile, maggio 2020 almeno del 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019
<b>Per quali canoni spetta**</b>	Canoni di locazione Canoni di leasing Canoni di concessione Canoni di affitto d'azienda Canoni di contratti di servizio
<b>Al credito d' imposta</b>	60% ammontare mensile dei canoni versati a marzo, aprile e maggio 2020***
<b>Come si usa il credito d' imposta</b>	In dichiarazione 2020 Compensazione dopo l'averne il pagamento dei canoni Cessione a terzi (locatori o altri)

**La circolazione dei crediti di imposta**

- Credito d' imposta bottiglie e regali
- Credito d' imposta per canoni di locazione
- Credito d' imposta adeguamento ambienti di lavoro
- Credito d' imposta per sanificazione

**Spese per sanificazione e per acquisto dispositivi Dpi.** Dal mese di marzo previsto per agevolare le attività economiche chiavi in mano il credito, che non necessita di alcuna certificazione, è stato esteso a tutti i mesi dell' anno precedente. La misura, che non necessita di alcuna certificazione, è stata estesa a tutti i mesi dell' anno precedente. La misura, che non necessita di alcuna certificazione, è stata estesa a tutti i mesi dell' anno precedente.

**Il credito è spendibile non solo in compensazione ma anche cedibile a terzi, banche comprese, grazie alla previsione generalizzata di circolazione dei bonus.**

trimestre 2019. Spetta anche a enti non commerciali e terzo settore. L' agevolazione riguarda canoni di locazione o di leasing. Il credito spetta anche nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitti d' azienda, nei quali siano presenti immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell' attività. In tali fattispecie la misura del credito è ridotta al 30%. Il credito, che non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irpef e Irap, può essere utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi, o in compensazione, successivamente all' avvenuto pagamento del canone. Il credito, come meglio sarà illustrato sotto, è altresì cedibile a terzi. Inoltre, la misura non è cumulabile con l' analoga agevolazione sugli affitti di negozi e botteghe prevista dall' articolo 65 del Cura Italia, in relazione alle medesime spese. Spese per sanificazione e per acquisto dispositivi Dpi. Due sono le misure previste per agevolare le attività economiche chiamate ad adeguare i propri ambienti di lavoro e ad acquistare dispositivi di protezione necessari per contenere e contrastare il virus. Il primo è relativo agli interventi che sono chiamati a compiere le imprese, i professionisti e tutti coloro che svolgono la propria attività in luoghi aperti al pubblico, compresi gli enti del terzo settore (associazioni, fondazioni, ecc.). Un apposito elenco è fornito dal dl e comprende fra gli altri alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, mense, cinema, teatri, musei, agenzie di viaggio, biglietterie. È comunque previsto un decreto del ministero dello sviluppo per individuare eventuali ulteriori soggetti aventi diritto. Gli interventi agevolati, anch' essi suscettibili di integrazione a opera del Mise, possono comprendere anche lavori edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l' acquisto di arredi di sicurezza e per investimenti in attività innovative (come lo sviluppo o l' acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell' attività lavorativa e per l' acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti). Il credito è cumulabile con altre agevolazioni ammesse sulle medesime spese, nel limite dei costi effettivamente sostenuti. L' altra misura, prevista dall' articolo 125 del dl Rilancio, attiene alla concessione di un credito d' imposta destinato a tutte le attività economiche e al terzo settore (non necessariamente che svolgono attività in luoghi di lavoro aperti al pubblico), per l' acquisto di Dpi (mascherine, dispositivi di protezione individuale) e per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti. La misura del credito è anche qui del 60% delle spese sostenute, il tetto massimo di spesa è fissato in 60 mila euro. Nel dettaglio possono essere agevolati diversi interventi: dalla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l' attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati all' acquisto di dispositivi di

protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Godono del credito d' imposta anche le spese per l' acquisto di prodotti disinfettanti e di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanter, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti), nonché quelle per l' acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi); il tutto comprese le eventuali spese di installazione.

Cessione crediti d' imposta. Una previsione importante che aumenta di molto l' appeal delle varie agevolazioni è la possibilità di cedere i crediti di imposta riconosciuti. Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti di imposta previsti dal dl Rilancio e dal decreto Cura Italia in relazione ai canoni per botteghe e negozi (si veda la tabella in pagina), anziché utilizzare direttamente il bonus, possono cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito. La cessione può anche essere parziale. Il cessionario utilizza il credito d' imposta, anche in compensazione con le stesse modalità dell' originario titolare. La quota non utilizzata nell' anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Restano fermi tutti i poteri di controllo dell' Agenzia delle entrate in relazione alla spettanza dei crediti, fermo restando che i cessionari rispondono solo dell' utilizzo irregolare del credito, senza alcuna responsabilità in ordine alla formazione dello stesso. Si tratta in sostanza della versione rivolta alle partite Iva della disposizione di cui all' articolo 121 del decreto legge che permette la trasformazione delle detrazioni fiscali previste in crediti di imposta cedibili. Questa misura, così come quelle previste in tema di sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro, necessita di provvedimenti attuativi da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto. © Riproduzione riservata.